



**CITTÀ DI GRUGLIASCO**  
***PROVINCIA DI TORINO***

***REGOLAMENTO***  
***DI POLIZIA MORTUARIA, CREMAZIONE ED***  
***EDIFICAZIONE CIMITERIALE***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 18-6-2013  
modificato con successive Delibere di Consiglio Comunale:  
- DCC n. 32 del 16-6-2014  
- Dec n. ....del ....

## SOMMARIO

Art. 1 – Finalità del Regolamento

### SEZIONE I POLIZIA MORTUARIA

#### **Capo I – NORME GENERALI**

Art. 2 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Art. 3 - Locali di osservazione – camere di deposito – camera mortuaria – sala autoptica

Art. 4 - Caratteristiche dei feretri

Art. 5 - Fornitura gratuita di feretri

Art. 6 - Piastrina di riconoscimento

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

Art. 8 - Orario di apertura del cimitero

Art. 9 - Ammissione al cimitero

Art.10 - Ingresso al cimitero

Art.11 - Norme di comportamento

art. 11 bis – Possibilità di accesso nelle aree cimiteriali con animali d'affezione da compagnia

Art.12 - Delega alla Giunta Comunale in tema di tariffe e Ampia disponibilità

#### **Capo II – TRASPORTI FUNEBRI**

Art.13 -Trasporti Funebri

Art.14 - Usi funebri locali

Art.15 - Disciplina del trasporto funebre

Art.16 - Recupero Salme

#### **Capo III – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

Art.17 - Competenze

Art.18 - Custode del Cimitero

Art.19 - Necrofori

Art.20 - Doveri generali del personale del cimitero

Art.21- Sala del Commiato

#### **Capo IV – SEPOLTURE, INUMAZIONI, TUMULAZIONI**

Art.22 - Caratteristiche delle sepolture. Sepolture gratuite e sepolture a pagamento

Art.23 - Concessioni di aree e manufatti

#### **Capo V – INUMAZIONE**

Art.24 - Campi comuni

Art.25 - Sepoltura di parti anatomiche,di parti di cadavere rinvenute,di prodotti abortivi.

Art.26 - Ornamenti

#### **Capo VI – TUMULAZIONI IN LOCULI E CELLETTE REALIZZATI DAL COMUNE**

Art.27 - Regime delle concessioni

Art.28 - Abbinamenti

Art.29 - Durata delle concessioni - Rinnovo

Art.30 - Concessione, a viventi e/o non residenti, della sepoltura in loculi o cellette

Art.31 - Retrocessione di loculi e cellette - Rimborsi

Art.32 - Tumulazione congiunta

- Art.33 - Deposito provvisorio di salme, resti e ceneri  
Art.34 – Elementi collocabili sulle sepolture a pagamento ed epigrafi

### **Capo VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art.35 - Avvisi di scadenza  
Art.36 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie  
Art.37 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie  
Art.38 - Smaltimento dei materiali  
Art.39 - Oggetti rinvenuti  
Art.40 - Disponibilità dei materiali

### **Capo VIII – SEPOLTURE IN TOMBE DI FAMIGLIA**

- Art.41 - Aveni diritto alla concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per l'assegnazione di tombe di famiglia  
Art.42 - Durata della concessione e rinnovo  
Art.43 - Regime della concessione per tomba di famiglia o area cimiteriale  
Art.44 - Diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia  
Art.45 - Trasmissione della titolarità della concessione per causa di morte  
Art.46 - Subentro nella titolarità della concessione per cessione  
Art.47 - Rinuncia  
Art.48 - Divisione o rinuncia di un contitolare  
Art.49 - Estumulazioni  
Art.50 - Manutenzione delle sepolture private  
Art.51 - Decadenza della concessione  
Art.52 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza  
Art.53 - Revoca della concessione  
Art.54 - Estinzione della concessione

## **SEZIONE II** **CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

### **CAPO I - CREMAZIONE**

- Art.55 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione  
Art.56 - Identità delle ceneri  
Art.57 - Feretri per la cremazione  
Art.58 - Crematori  
Art.59 - Caratteristiche dell'urna cineraria  
Art.60 - Destinazione delle ceneri  
Art.61 - Affidamento e dispersione delle ceneri  
Art.62 - Iscrizione ed associazione  
Art.63 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione  
Art.64 - Targa con generalità dei defunti cremati

### **CAPO II – DISPERSIONE DELLE CENERI**

- Art.65 - Dispersione delle ceneri  
Art.66 - Procedure per la dispersione  
Art.67 - Luogo di dispersione delle ceneri

### **Capo III – AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

- Art.68 - Consegna ed affidamento delle ceneri  
Art.69 - Conservazione dell'urna  
Art.70 - Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

**SEZIONE III**  
**EDIFICAZIONE CIMITERIALE**

**Capo I – NUOVE COSTRUZIONI SEPOLTURE PRIVATE: EDICOLE MONUMENTI E CRIPTE**

- Art.71 - Edificazione
- Art.72 - Documentazione necessaria
- Art.73 - Norme costruttive: Edicole e Monumenti
- Art.74 - Norme costruttive: Cripte
- Art.75 - Edicole dei campi di inumazione
- Art.76 - Norme generali

**Capo II – MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE DI FAMIGLIA**

- Art.77 - Messa a norma di tombe di famiglia

**SEZIONE IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.78 - Tutela dei dati personali
- Art.79 - Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art.80 - Pubblicità del Regolamento
- Art.81 - Rinvio dinamico
- Art.82 - Vigilanza - Sanzioni
- Art.83 - Entrata in vigore

## Art. 1 - Finalità del regolamento

Scopo del presente regolamento è l'armonizzazione di attività e comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, da enti privati e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

Il Comune assicura la più ampia disponibilità per le cerimonie ed i riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Per tutto quanto in esso non espressamente stabilito devono essere osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nel:

- T.U. delle Leggi Sanitarie, RD 1265/34;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: *“Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”*;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/ giugno 1993, avente per oggetto *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 10 in data 31 luglio 1998 avente per oggetto: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa”*;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”*;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 recante *disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*
- L.R. Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”*;
- Legge Regionale 3 agosto 2011 n° 15 recante *“Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)”*.
- DPGR n° 7/R 8 agosto 2012 recante il *“Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).”*
- nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con le materie trattate;
- DL 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131
- D.M. 31 dicembre 1983 recante *“Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale”*
- art. 12 (*Servizi pubblici a domanda individuale*) del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, recante *“Provvedimenti urgenti per la finanza locale”*;
- art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante *“Disposizioni urgenti in materia di enti locali”*;

**SEZIONE I**  
**POLIZIA MORTUARIA**

**CAPO I - NORME GENERALI**

**Art. 2 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

1. La volontà del defunto ha la preminenza nella decisione circa la disposizione della salma e dei funerali, in quanto ed in qualunque forma tale volontà sia stata espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge;
2. In mancanza di disposizioni di volontà da parte del defunto, i familiari possono disporre della salma e dei funerali in base al seguente ordine:
  - coniuge
  - figli,
  - genitori;
  - altri parenti ed affini in ordine e di grado
  - gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie;
  - in mancanza dei parenti sopra citati tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Se il coniuge passa a seconde nozze, decade dalla priorità di disporre in caso di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura dell'ex coniuge.
4. L'ordine di parentela sopra esposto è tassativo e deve essere rispettato anche per decisioni riguardanti l'epigrafe, l'esumazione, l'estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti ovvero delle ceneri.
5. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
6. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

**Art. 3 – Locali di osservazione – camere di deposito – sala autoptica**

1. Nel Cimitero Comunale di Grugliasco non è presente alcun locale idoneo a fungere da locale di osservazione dei cadaveri e da camera di deposito, né esiste una camera per effettuare riscontri autoptici.
2. A tal fine, il Dirigente del Settore competente per materia, dietro autorizzazione della Giunta Comunale stipula con un Comune vicino, in possesso di locali idonei, apposita convenzione per l'utilizzo della camera di deposito e dei locali di osservazione del Comune individuato.
3. Per l'utilizzo di tali locali si fa rinvio alle norme regolamentari del Comune con cui si stipula la convenzione.
4. Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Si osserva quanto stabilito dall' art. 64 comma 2 del DPR 285/90.

**Art. 4 – Caratteristiche dei feretri**

1. Per le inumazioni i feretri devono rispondere alle caratteristiche previste nell'art. 75 DPR 285/90.
2. Per le tumulazioni i feretri devono rispondere alle caratteristiche previste dall'art. 77 DPR 285/90.
3. In caso di trasporto da Comune a comune o da e per l'estero i feretri devono avere le caratteristiche previste all'art. 30 DPR 285/90
4. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere in aree da destinare alla sepoltura di appartenenti a confessioni religiose non cristiane,

avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto e delle misure a garanzia della sicurezza e salute degli operatori

#### **Art. 5 – Fornitura gratuita di feretri**

1. In caso di deceduti aventi diritto alla sepoltura nel cimitero comunale ai sensi dei successivi articoli ed in stato di povertà o per cui vi sia disinteresse dei familiari, il Comune provvede alla fornitura di un feretro di tipo comune, per l'inumazione nel campo comune.

#### **Art. 6 – Piastrina di riconoscimento**

1. Sul coperchio di ogni feretro deve essere apposta una piastrina metallica che rechi, in modo indelebile, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
2. In caso di persona sconosciuta o non riconoscibile, la piastrina porterà le indicazioni possibili tra quelle summenzionate, eventualmente, insieme ad altri elementi accertati, che possano consentire, in tempi successivi, ad effettuare il riconoscimento.

#### **Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico.**

1. Il Servizio Cimiteriale assicura ai cittadini la più ampia informazione sulle proprie attività in ordine alla gestione e manutenzione dei siti cimiteriali, nonché alle ubicazioni dei defunti.
2. Presso ogni cimitero sono tenuti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro giornaliero dei movimenti previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
3. Sono altresì a disposizione del pubblico:
  - (a) Copia del presente Regolamento e dei provvedimenti attuativi;
  - (b) Elenco delle tombe di famiglia in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza
  - (c) Elenco dei campi, dei loculi e delle cellette in scadenza e i relativi piani operativi;
  - (d) Ogni altro atto per il quale il presente Regolamento preveda la diffusione.
4. I registri di cui al precedente comma, lettere (b) e (c) devono essere aggiornati annualmente e resi disponibili in corrispondenza delle festività per la commemorazione dei defunti ovvero a partire dal 15 ottobre di ciascun anno per le attività previste per l'anno successivo.

#### **Art. 8 – Orario di apertura del cimitero**

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario, fissato dal Sindaco differenziato su base stagionale ed affisso all'ingresso in maniera ben visibile per l'utenza.
2. La chiusura viene preavvertita mezz'ora prima della scadenza dell'orario, mediante segnale acustico;
3. Non è consentito, per alcun motivo, l'ingresso al cimitero negli ultimi 15 minuti prima della chiusura.
4. Al di fuori degli orari di cui al presente articolo, il Cimitero dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, in casi eccezionali e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Competente, potrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, sotto l'osservanza delle norme seguenti.

#### **Art. 9 - Ammissione al cimitero**

1. Nessuna salma può essere ricevuta nel Cimitero per il seppellimento se non accompagnata dalla prescritta autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
2. Il seppellimento è eseguito dall'apposito personale addetto ai servizi funebri.

#### **Art. 10 - Ingresso al cimitero**

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

2. È fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi oppure, per altri casi particolari e su specifica autorizzazione del Dirigente a cui compete la direzione del Servizio cimitero, per autoveicoli adibiti al trasporto di persone con difficoltà a deambulare.

### **Art. 11 – Norme di comportamento**

1. Data la particolarità del luogo, e per rispetto dei defunti e dei dolenti che vi si trovano in raccoglimento, è vietato ogni comportamento irriverente e contrario al comune sentire, in particolare:
1. fumare, consumare cibi, fare chiasso, correre;
  2. toccare o rimuovere dalle tombe fiori, ricordi ed oggetti altrui;
  3. buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi contenitori, appendere sulle tombe o in prossimità di esse, indumenti o altri oggetti;
  4. calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  5. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare offrire loro servizi, carte, volantini, indirizzi ed oggetti di qualsiasi genere;
  6. prendere fotografie senza autorizzazione del Custode o del soggetto individuato dal Gestore ai sensi dell' art. 52 del DPR 285/90 e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del titolare;
  7. eseguire lavori ovvero iscrizioni sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
  8. fare questue
  9. dare mance al Custode ovvero ad altro personale (necrofori);
  10. assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso degli aventi titolo, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
  11. offrire ed esercitare attività professionali o commerciali dirette alla manutenzione ed alla ornamentazione delle tombe ed alla fornitura dei materiali relativi;
  12. turbare il libero svolgimento dei cortei o dei riti religiosi o commemorazioni d'uso.

### **Art. 11 bis – Possibilità di accesso nelle aree cimiteriali con animali d'affezione da compagnia**

1. Le persone che intendano recarsi a visitare i defunti nelle aree cimiteriali del Comune di Grugliasco in compagnia dei propri animali d'affezione o da compagnia sono tenuti ad osservare quanto previsto dal presente articolo.
2. In particolare i proprietari e/o i detentori a qualsiasi titolo dei cani dovranno:
- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 ed avere al seguito una museruola, rigida o morbida, di materiale atossico, adatta alla taglia e alla razza, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone, degli altri animali oppure su richiesta delle autorità competenti. Tutti i cuccioli sino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola;
  - b) raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli animali, così da mantenere e preservare lo stato di igiene ed il decoro del particolare luogo, e di depositarle nei contenitori per i rifiuti solidi urbani. Per questo devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione di dette deiezioni. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e quelle con gravi difficoltà motorie.
  - c) I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di altri animali d'affezione o da compagnia dovranno tenerli negli appositi contenitori (gabbie o trasportini) adeguati alla specie, al tipo, alla razza ed al numero degli animali. Detti contenitori devono essere tali da proteggere gli

animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi.

- d) Durante la permanenza nelle aree cimiteriali, i proprietari e/o i detentori degli animali dovranno vigilare con la massima attenzione affinché gli stessi non arrechino alcun disturbo agli altri visitatori né creino disdoro, con il loro comportamento, alla sacralità dei luoghi.
- e) Ai contravventori saranno applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 82 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 - Delega alla Giunta Comunale in tema di tariffe e Ampia disponibilità**

1. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale è approvato un tariffario concernente le tariffe per servizi mortuari e del Cimitero nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.
2. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.
3. La deliberazione potrà prevedere casi specifici per i quali sia consentita la rateizzazione dei pagamenti.
4. La Giunta, in relazione a specifiche esigenze di gestione del rilascio delle concessioni, può adottare, con proprie deliberazioni un Piano di gestione e rilascio delle concessioni.
5. Al fine di garantire la disponibilità di loculi e cellette per i residenti, la Giunta può stabilire, nell'ambito della pianificazione di cui al comma precedente, una soglia di disponibilità, al raggiungimento della quale possano essere adottati provvedimenti restrittivi nel rilascio di concessioni a viventi e/o non residenti.

### **CAPO II – TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 13 – Trasporti funebri**

1. Si osservano le disposizioni del Capo IV del DPR 285/90.
2. I trasporti funebri possono essere gratuiti o a pagamento.  
Sono sottoposti al pagamento di un diritto fisso, secondo una tariffa stabilita dal Comune:
  - a) i trasporti di salme, residenti in vita in Grugliasco, provenienti da altri Comuni e dirette in altri Comuni, che sostino per esequie nel Comune di Grugliasco;
  - b) i trasporti di salme di deceduti in altri Comuni e destinate nel cimitero del Comune di Grugliasco ovvero di salme di deceduti nel Comune di Grugliasco e destinate ad altri Comuni;
  - c) I trasporti di salme all'interno del territorio comunale e destinati alla sepoltura in campo comune.
3. Sono gratuiti i seguenti trasporti:
  - a) i trasporti di feti, prodotti abortivi, nati morti, ossa umane, che possono essere effettuati anche con adatto mezzo, diverso da quello di cui ai sensi dell' art. 20 del D.P.R. N. 285/90 (autofunebre);
  - b) i trasporti di salme di militari effettuati con mezzi propri dell'Amministrazione Militare;
  - c) i trasporti di soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni riconosciute come enti morali, che abbiano come fine il trasporto con mezzi propri dei soci defunti;
4. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso alla camera mortuaria del Cimitero è a carico del Comune nei casi autorizzati dall' Autorità Giudiziaria o Sanitaria.

#### **Articolo 14 - Usi funebri locali**

1. Nel comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa di pompe funebri nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.
3. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni del corpo di polizia municipale.
4. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
5. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.
6. L'autofunebre è tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura.

#### **Articolo 15 - Disciplina del trasporto funebre**

1. Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:
  - a) orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
  - b) orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
  - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
  - d) definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
  - e) impiego di mezzi speciali;
  - f) viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
  - g) modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.
2. La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.
3. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonia pubblica.

#### **Art. 16 – Recupero salme**

1. Il servizio di recupero salme è di competenza del Comune e la gestione è affidata con appalto a terzi.
2. La ditta appaltatrice ha l'obbligo, dietro invito dell'autorità comunale, Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, di portarsi con idonea vettura funebre senza addobbi, in qualunque ora del giorno e della notte, sul luogo ove la salma si trova, in caso di decesso avvenuto per disgrazia, omicidio, ovvero suicidio, per prelevarla e portarla alla camera mortuaria del Cimitero convenzionato per detto servizio, previa autorizzazione alla rimozione del cadavere impartita dalla competente autorità.
3. La ditta dovrà predisporre apposito feretro regolamentare, di proprietà della stessa.
4. Per ogni intervento richiesto il comune corrisponderà all'appaltatore, dietro presentazione di regolare fattura trimestrale, il compenso fissato in sede di aggiudicazione del servizio.

## CAPO III – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

### Art. 17 – Competenze.

1. I servizi cimiteriali si svolgono sotto la vigilanza dell'Ufficio di Polizia Mortuaria (presso l'ufficio di stato civile) e dell'autorità sanitaria secondo le rispettive competenze, come stabilite dal presente Regolamento e dal dpr 285/90;
2. La vigilanza sui lavori di carattere edilizio manutentivo è attribuita alla competenza degli uffici tecnici Comunali, secondo quanto stabilito dal presente regolamento

### Art. 18 – Custode del Cimitero.

1. Al cimitero è addetto un custode, che ha il compito di:
  - ritirare per ogni feretro ricevuto e conservare presso i locali siti all'ingresso del cimitero ove è allestito apposito archivio, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale incassatura di salma o di resti mortali;
  - tenere aggiornato il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90 e provvedere a consegnarne copia al Servizio Stato Civile a fine anno, ai sensi dell'art. 53 del predetto decreto;
  - curare l'ammissione delle salme al Cimitero, ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento;
  - dirigere le operazioni di seppellimento, di esumazione ed estumulazione e di tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, verificando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti, segnalando le irregolarità agli organi competenti;
  - Salvo differenti disposizioni da parte del Comune, tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero;
  - coordinare i compiti del personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali, curare che i medesimi siano svolti con l'osservanza delle norme igieniche

### Art. 19 – Necrofori.

1. I necrofori assolvono ai servizi interni del cimitero e principalmente:
  - Scavi di fosse per inumazione ed esumazione;
  - Trasporto delle salme dall'ingresso del cimitero alle fosse o ad altra sepoltura;
  - Deposizione delle salme nelle sepolture;
  - Esumazioni ed estumulazioni;
  - Curare la formazione e la manutenzione delle aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi non appartenenti a sepolture private, nonché la manutenzione delle opere e l'effettuazione dei servizi non affidate alle apposite imprese;
  - Curare la pulizia, il diserbamento, la tenuta in stato decoroso dei campi di inumazione, dei viali, delle aree libere;
  - Curare la risistemazione delle lapidi e monumentini posti sulle sepolture in campo comune, se sprofondati al di sotto del campo, ricostituendo il tumulo;
2. Nell'assolvimento delle loro funzioni i necrofori dovranno attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel presente regolamento, del regolamento nazionale di polizia mortuaria, del regolamento igienico edilizio del cimitero;
3. In particolare per quanto riguarda lo scavo di fosse in campo comune, le esumazioni e le estumulazioni, devono essere osservate le norme del capo XIV e XVII dpr 285/90;
4. al necroforo spetta il compito di chiudere i loculi e le cellette, mediante muratura e collocazione delle lapidi, immediatamente dopo la sepoltura;
5. è vietato per le opere di muratura di cui al presente articolo ricorrere all'opera di imprese o muratori privati;
6. Ai necrofori compete altresì il compito di aprire e chiudere le tombe di famiglia a camera sotterranea, di murare i loculi nelle dette tombe o nelle edicole funerarie, immediatamente dopo la sepoltura di salme, nonché il compito di aprire e chiudere le tombe per controlli richiesti dai concessionari;

7. Nello svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo è fatto obbligo di osservare tutte le vigenti norme in sicurezza del lavoro. In particolare, per le sepolture ed operazioni che dovranno svolgersi in tombe di famiglia a camera sotterranea o nelle edicole funerarie, dovrà essere redatto, a cura del RSPP nominato dal datore di lavoro e per ogni tomba di famiglia, apposito verbale dal quale risulti:
- se le operazioni possano essere svolte nel rispetto delle norme di cui sopra
  - quali siano i rischi cui possono essere soggetti i lavoratori
  - quali siano gli eventuali particolari accorgimenti che debbano essere utilizzati per effettuare le sepolture in sicurezza.

#### **Art. 20 – Doveri generali del personale del cimitero.**

1. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive mansioni, deve sempre tenere un contegno ed un abbigliamento confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge;
2. Il personale addetto al cimitero dovrà essere dotato di divisa di colore scuro da vestire in servizio e da mantenere in condizioni decorose;
3. Al personale addetto al cimitero è fatto rigoroso divieto:
  - di assumere incarichi di natura privata all'interno del cimitero, anche se a titolo gratuito e fuori dell'orario di servizio;
  - di accettare mance o qualsivoglia altro emolumento;
  - di asportare oggetti o materiale di qualsiasi specie;
  - di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche ed indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
  - di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro.

#### **Art. 21 – Sala del Commiato**

1. Il Comune potrà dotarsi, all'interno del proprio Cimitero, di locali da adibire a Sala del Commiato destinata esclusivamente alla celebrazione di riti di dignitoso commiato;
2. Nella sala del commiato posta all'interno del Cimitero Comunale non potrà essere previsto lo svolgimento di attività di esposizione e veglia dei defunti, imbalsamazione e/o tanatoprassi;
3. La gestione dell'utilizzo della medesima resterà in capo al Comune che potrà intervenire direttamente o tramite affidamento a terzi
4. Lo svolgimento delle cerimonie e dei riti funebri dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute negli art. 13 e 14 del D.P.G.R. n° 7/R del 8 agosto 2012
5. Gli orari e le tariffe per l'utilizzo saranno definiti ai sensi degli art. 8 e 12 del presente regolamento
6. il progetto deve essere sottoposto a parere dell' ASL competente (SISP);

### **CAPO IV – SEPOLTURE, INUMAZIONI, TUMULAZIONI**

#### **Art. 22 – Caratteristiche delle sepolture. Sepolture gratuite e sepolture a pagamento.**

1. Ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990) l'ingresso al cimitero è sempre concesso:
  - ai cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
  - ai cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza
  - ai cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - ai nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
  - ai resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Oltre ai casi su elencati, per i quali vige l'obbligatorietà, può essere autorizzato l'ingresso al cimitero nei casi di cui all' art. 30;
3. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche, il periodo ordinario di rotazione dei campi ad inumazione sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990) e dalla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.
4. Le sepolture possono essere ad inumazione ovvero a tumulazione.
5. Sono ad inumazione le sepolture nella terra.
6. La durata minima per le inumazioni è pari a dieci anni; la durata minima per le concessioni di loculi è pari a venti anni;
7. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, oltre i periodi ordinari di rotazione di loculi e campi di inumazione, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepolture:
  - (a) Ad inumazione quindicennale, in appositi campi individuati dal *“Piano di gestione e rilascio delle concessioni cimiteriali”*;
  - (b) A tumulazione in loculi concessi a rotazione ventennale, trentennale o quarantennale nei manufatti realizzati dal Comune, ovvero in cellette ossario o cinerarie;
  - (c) A tumulazione provvisoria delle salme, per le situazioni contingenti connesse alla carenza di loculi in nuovi fabbricati o in caso di inagibilità temporanea di tombe di famiglia. Le operazioni necessarie per la sepoltura definitiva sono subordinate al pagamento delle relative tariffe.
  - (d) A tumulazione decennale, qualora fossero realizzati idonei blocchi di "loculi aerati"
8. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di arrivo al cimitero o di traslazione per esumazione o estumulazione.
9. Le sepolture possono essere gratuite oppure a pagamento.
 

Sono gratuite:

  - a) le inumazioni in campo comune di feti, prodotti abortivi, parti anatomiche;
  - b) le inumazioni in campo comune di soggetti indigenti (la cui indigenza sia comprovata da idonea documentazione amministrativa) o per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari;
  - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
10. Sono a pagamento tutte le altre sepolture definitive o provvisorie.
11. L'ordine di concessione delle sepolture a tumulazione viene stabilito, secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, all' interno dei blocchi stabiliti dal Piano di Gestione e Rilascio delle Concessioni Cimiteriali; gli uffici cimiteriali comunicano al richiedente soltanto le indicazioni delle file delle sepolture e dei settori in quel momento disponibili; l'ubicazione esatta della sepoltura figurerà esclusivamente sul documento contabile.
12. Qualora il coniuge, un parente di I grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio è ammessa la concessione, su segnalazione di chi provvede al funerale, di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila.
13. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa, di cui al precedente comma 9 lettera b), è dichiarato dai Servizio Sociali del Comune.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l' assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l' eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell' anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 60 giorni dall' avvio del procedimento conseguente all' accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

14. La sepoltura di persone indigenti e residenti in strutture residenziali deve avere luogo nel comune di decesso (art. 50, lett. a) dPR 285/1990). E' a carico del Comune l'onere della sepoltura di persone indigenti e residenti in strutture residenziali al di fuori del territorio comunale, nel caso in cui il defunto fosse residente a Grugliasco prima dell'accoglimento/ricovero nella struttura.

### **Art. 23 – Concessioni di aree e manufatti**

1. Il comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale e dal “*Piano di gestione e rilascio delle concessioni cimiteriali*”
2. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del C.C., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
3. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, salvo i rinnovi previsti dall'art. 35 e 41 del presente regolamento, entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del C.C.
4. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli aventi diritto.
5. Nel dettaglio, le concessioni saranno disciplinate nei successivi capi VI (Tumulazione in loculi e cellette realizzati dal comune) e VIII (Sepolture in tomba di famiglia)

## **CAPO V– INUMAZIONE**

### **Art. 24 - Campi comuni**

1. Oltre ai casi di cui al precedente art. 22 comma 1, l'inumazione in fossa è concessa:
  - (a) Ai parenti, entro il secondo grado, ed agli affini, entro il primo grado, di soggetti residenti nel Comune o ivi sepolti, previo il pagamento del *doppio* della tariffa per l'inumazione, vigente al momento della sepoltura;
  - (b) ai non residenti, non rientranti nei casi di cui al comma precedente, che ne facciano richiesta previo pagamento del *triplo* della tariffa per l'inumazione, vigente al momento della sepoltura purché sia salvaguardato il numero minimo di fosse disponibili definito del Piano Regolatore Cimiteriale;
2. gli aventi diritto, individuati ai sensi dell' art. 2 del presente regolamento, possono apporre sui tumuli un coprifossa, rispondente alle caratteristiche indicate in apposito provvedimento di Giunta Comunale;
3. Per le epigrafi, portafoto, portafiori, ovvero lampade votive, si osservano le specifiche tecniche indicate nel provvedimento succitato.
4. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
5. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dalla inumazione in Campo Comune
6. Le esumazioni ordinarie nel campo bimbi si eseguono dopo quindici anni dalla inumazione in Campo Comune.

### **Art. 25 – Sepoltura di parti anatomiche, di parti di cadavere rinvenute, di prodotti abortivi.**

1. Per la sepoltura di parti anatomiche si osserva quanto stabilito dalla legge e dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R e s.m.i.
2. Apposita area di campo comune in attività è suddivisa in riquadri adibiti, rispettivamente, alla inumazione di parti anatomiche, di parti di cadavere rinvenute, di prodotti abortivi;
3. La sepoltura sarà fatta impiegando cassette di legno dolce, dello spessore di 2 cm., con targhetta indicante il contenuto e le generalità della persona cui le parti anatomiche o di cadavere appartengono, alla profondità di m. 1; la distanza tra le fosse sarà almeno di cm. 25;

4. Ciascuna fossa sarà numerata ed a cura del custode sarà tenuto un registro con gli estremi delle sepolture effettuate;
5. Il turno di rotazione sarà quinquennale; le ossa rinvenute all'atto dell'esumazione saranno depositate nell'ossario comune o, a richiesta degli aventi diritto ai sensi dell' art. 2 del presente regolamento, nell'ossario di tombe private, a spese dei richiedenti.
6. L'eventuale sepoltura in tomba di famiglia anziché in campo comune, sarà fatta impiegando cassette di zinco, dello spessore di mm. 0,660, saldate a fuoco.
7. I permessi di trasporto e di seppellimento delle parti anatomiche saranno rilasciati, analogamente a quelli per i prodotti abortivi e con le stesse modalità, dall' Autorità sanitaria competente.
8. Per la sepoltura di parti di cadavere rinvenute, occorrerà il permesso dell' Ufficiale dello Stato Civile, previo nulla – osta dell' Autorità Giudiziaria.

### **Art. 26 - Ornamenti**

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni, possono deporsi fiori, corone, lapidi, croci, monumenti, fotografie ed epigrafi, o altri segni funerari purché in materiale non deteriorabile.
2. E' consentito altresì coltivare piccole aiuole; le radici ed i rami non devono ingombrare le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa.
3. Gli arbusti ad alberello non potranno superare l'altezza di m. 1,10 ed avere apparato radicale che non si espanda in larghezza ma in profondità, delle specie rosai ad alberetto, acero japonicum, ilex aquifolium; eventuali altre specie dovranno essere autorizzate dal servizio comunale competente.
4. Se del caso, gli arbusti dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombrò, taglio o di sradicamento.
5. La facoltà di porre i manufatti e gli elementi di cui ai commi precedenti, nonché di dettare epigrafi spetta ai familiari del defunto, nell'ordine stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.
6. Spetta ai medesimi soggetti la manutenzione degli elementi posizionati.
7. Fermi restando la facoltà di apposizione di lapidi, croci o altri segni funerari e l'obbligo della loro manutenzione, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.
8. Il Custode è tenuto a vigilare affinché siano rispettate le norme stabilite nel presente articolo.
9. L'apposizione di lapidi, epigrafi, fotografie o arredi non conformi, non regolarizzate nel termine di 60 gg., attribuisce al comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario di eliminare le irregolarità entro 10 gg. dal ricevimento della notifica.
10. Entro un anno dalla data del decesso, i familiari possono installare un coprifossa ed un cordolo di delimitazione del posto, delle seguenti dimensioni:
  - a) coprifossa per adulti (m. 0,70 di lunghezza, m. 0,80 di larghezza)
  - b) coprifossa per fanciulli (m. 0,50 di lunghezza, m. 0,50 di larghezza),
  - c) cordolo a delimitazione del posto da realizzarsi entro il perimetro previsto dall' art. 72 del D.P.R. 285/90

**Art. 27 – Regime delle concessioni**

1. La sepoltura in loculo o celletta è soggetta a concessione.
2. Per ottenere la concessione l'interessato dovrà presentare domanda in bollo al dirigente del settore competente per materia, con l'indicazione degli estremi della sepoltura prescelta e delle generalità della salma (delle salme, resti, ceneri) da tumularsi.
3. La concessione amministrativa sarà regolata da contratto redatto nelle forme della scrittura privata, le cui spese sono a carico del concessionario.
4. Alla richiesta del contratto di concessione, il concessionario dovrà dimostrare l'avvenuto versamento della tariffa e delle eventuali spese. Solo con la stipula del contratto la concessione si intende perfezionata.
5. In mancanza del pagamento della tariffa l'Ufficiale dello Stato Civile non procederà ad autorizzare l'inserimento della salma nel loculo prescelto. Qualora lo stesso venga richiesto in un giorno festivo, il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il primo giorno successivo non festivo.

**Art. 28 – Abbinamenti**

1. A richiesta degli aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 2 presente regolamento, potranno essere assegnati due o più loculi o cellette contigui/e, per abbinamento con persona già tumulata nel cimitero Comunale, che sia coniuge, genitore, parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado del defunto, purché tale richiesta venga esplicitata al momento della fissazione del funerale e della relativa richiesta di concessione del loculo. Tale possibilità è estesa anche per abbinamento con salma di persone conviventi in vita (accertata tramite certificato di stato di famiglia), e l'abbinamento deve essere richiesto dal parente più prossimo del defunto, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.  
Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di loculi contigui alla persona già tumulata, potranno essere concessi due loculi vicini, ove disponibili, con traslazione della salma per la quale si chiede l'abbinamento;  
L'abbinamento verrà concesso in tutti i casi di cui al presente articolo, previo il pagamento della tariffa prevista per il tipo di sepoltura prescelta, ed eventualmente con le maggiorazioni di cui all'art 30, fatto salvo il rimborso della eventuale quota spettante ai sensi dell' art. 31.
2. In caso di concessione di loculo o celletta per la sepoltura di un avente titolo, ai sensi dell' art 2, è ammessa, nei limiti di cui all'art 12 comma 5 , la richiesta di concessione di un ulteriore loculo o celletta contiguo/a a favore del coniuge, del convivente in vita o di un parente entro il primo grado, viventi e/o non residenti purchè ne esplicitino la richiesta congiuntamente all' istanza per il loculo del defunto;  
E' altresì possibile, per gli aventi diritto, nei limiti di cui all'art 12 comma 5, richiedere la concessione di uno o più loculi o cellette per la traslazione di salme che siano tumulate in altri cimiteri, da abbinare a defunti, con i quali intercorra un rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo, e per cui sia stata chiesta contestualmente la fissazione del funerale.
3. Le richieste di traslazione per abbinamento, effettuate, ai sensi del comma 1, per salme tumulate nel cimitero cittadino, poiché non incidono sul numero complessivo di loculi presenti nel cimitero, non soggiacciono al limite del precedente comma, sono sempre autorizzate fino alla concorrenza dei loculi disponibili per tale operazione, fatte salve eventuali norme che impediscano o limitino l'effettuazione delle operazioni di estumulazione.

**Art. 29 – Durata delle concessioni – Rinnovo.**

1. Le concessioni di loculi, cellette ossario e le cellette cinerarie hanno durata ordinaria di quaranta anni;
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 30, è facoltà degli aventi diritto che ne facciano espressa richiesta in alternativa a quanto disposto al comma 1 e con una

diminuzione proporzionale della tariffaria prevista, ottenere la concessione del loculo per un periodo di trenta anni, o venti anni;

3. Alla scadenza della concessione, gli aventi titolo individuati ai sensi dell' art. 2 del presente regolamento, hanno la facoltà di richiedere il rinnovo per un periodo pari alla metà della originale durata concessoria, non ulteriormente rinnovabili, dietro corresponsione del 50% della tariffa vigente alla scadenza della concessione per la medesima tipologia di sepoltura; per le vecchie sepolture con concessioni di durata superiore ad anni 40, la concessione potrà essere rinnovata per un periodo di anni 20, dietro corresponsione 50% della tariffa vigente alla scadenza della concessione per la sepoltura di anni 40.

### **Art. 30 – Concessione, a viventi e/o non residenti, della sepoltura in loculi o cellette**

1. In caso di ampia disponibilità rispetto alla tipologia di sepoltura richiesta, ai sensi dell' 12 comma 5 del presente regolamento, la concessione di loculi o cellette, ossario o cinerarie, potrà essere rilasciata:
  - a) dietro pagamento del doppio della tariffa per concessione di celletta ossario o cineraria e di 1,5 volte la tariffa per la concessione di loculi, a:
    - deceduti non residenti che siano coniuge, parenti ed affini entro il secondo grado, di persone residenti nel comune o ivi sepolte.
    - deceduti che, seppur non residenti al momento del decesso, abbiano vissuto, ininterrottamente per almeno venti anni nel comune di Grugliasco, ovvero vi siano nati.
  - b) dietro pagamento della tariffa maggiorata del 20% :
    - a persone viventi, che ne facciano domanda, senza possibilità di trasmissione agli eredi, purché abbiano i seguenti requisiti:
      - siano residenti nel comune da almeno un anno;
      - di età compresa fra i settanta ed i settantanove anni d'età;
  - c) dietro pagamento della tariffa maggiorata del 10% :
    - a persone viventi, che ne facciano domanda, senza possibilità di trasmissione agli eredi, purché abbiano i seguenti requisiti:
      - siano residenti nel comune da almeno un anno;
      - di età compresa fra gli ottanta ed i novanta anni d'età;
  - d) senza alcuna maggiorazione e per le sole concessioni di loculi:
    - a persone viventi, che ne facciano domanda, senza possibilità di trasmissione agli eredi, purché abbiano i seguenti requisiti:
    - siano residenti nel comune da almeno un anno;
    - di età pari o superiore a novantuno anni d'età;
  - e) dietro pagamento del *triplo* della tariffa per concessione di celletta ossario o cineraria e del doppio della tariffa per la concessione di loculi, a deceduti non residenti al di fuori dei casi di cui al precedente punto (a)
  - f) dietro pagamento del *quadruplo* della tariffa per concessione di celletta ossario o cineraria e di 2,5 volte la tariffa per la concessione di loculi, a viventi non residenti al di fuori dei casi di cui ai precedenti punti (b)(c)(d)
2. In caso di concessione rilasciata a viventi la durata della concessione stessa è fissata in quarant'anni rinnovabili una sola volta per una durata di vent'anni, purché dalla data della morte sia garantita una permanenza del feretro nel loculo per un periodo non inferiore a venti anni (tempo minimo necessario per la mineralizzazione del cadavere); nel caso in cui al momento della tumulazione, la concessione abbia durata inferiore ai minimi di legge, la medesima dovrà essere estesa a tale periodo dietro corresponsione, da parte del richiedente, della quota proporzionale corrispondente, come meglio dettagliato nella deliberazione delle Tariffe Cimiteriali.
3. con atto della Giunta Comunale, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario per l'esecuzione di interventi di ampliamento e/o manutenzione straordinaria, potrà essere prevista la riserva di loculi a viventi tramite formule di prenotazione con anticipi onerosi

### **Art. 31 – Retrocessione di loculi e cellette – Rimborsi.**

1. Qualora il concessionario del loculo, della celletta ossario o cineraria, trasferisca la salma, ivi tumulata, in altra sede, decadrà dalla concessione, ma, a richiesta, otterrà un rimborso, determinato come segue:
  - a) Se il trasferimento avviene entro il quinto anno dalla tumulazione della salma potrà ottenere il 50% della somma pagata per l'ottenimento della concessione, escluse tasse e diritti;
  - b) Se il trasferimento avviene tra il quinto ed il decimo anno dalla tumulazione della salma potrà ottenere il rimborso del 20% della somma pagata per l'ottenimento della concessione, escluse tasse e diritti;
  - c) Se il trasferimento avviene dopo il decimo anno dalla tumulazione della salma non potrà essere ottenuto alcun tipo di rimborso.
2. In caso di retrocessione di loculi concessi a viventi, per la loro futura tumulazione, e non utilizzati, a richiesta, verrà corrisposto l'80% della somma pagata, se la retrocessione avviene entro il quinto anno dalla stipula della concessione, il 50% se la retrocessione avviene entro il decimo anno dalla stipula della concessione.  
Per retrocessioni effettuate dopo il decimo anno non verrà effettuato alcun rimborso.
3. I loculi retrocessi verranno assegnati in nuova concessione alla tariffa vigente al momento della stipula dell'atto.

### **Art.32 – Tumulazione congiunta.**

1. Quando le dimensioni del loculo lo consentano è possibile procedere alla tumulazione congiunta nel medesimo loculo rispettivamente di: un feretro, una cassetta ossaria e un'urna contenente ceneri, oppure di un feretro e due urne cinerarie, purché si tratti di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo o conviventi in vita (accertata tramite certificato di stato di famiglia); la tumulazione deve essere richiesta dal parente più prossimo del defunto, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.
2. E' altresì consentita, se le dimensioni della celletta lo consentano, la tumulazione congiunta di una o più cassette ossarie e un'urna contenente ceneri, purché appartenenti a parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado o conviventi in vita (accertata tramite certificato di stato di famiglia); la tumulazione deve essere richiesta dal parente più prossimo del defunto, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

### **Art.33 – Deposito provvisorio di salme, resti e ceneri.**

1. Qualora vi sia necessità, è possibile, a richiesta degli aventi diritto ex art. 2 del presente regolamento, depositare i feretri o le cassette, temporaneamente, in appositi loculi, previo pagamento di una tariffa che verrà stabilita ai sensi dell'art. 12, e che sarà corrisposta in base ai mesi di permanenza temporanea;
2. La concessione provvisoria è ammessa: a) in caso di costruzione o ristrutturazione di tombe di famiglia, non necessariamente site nel comune di Grugliasco; b) in caso di specifiche necessità che verranno accertate, di volta in volta, dal Dirigente competente per materia;
3. La concessione provvisoria viene rilasciata, a seguito di istanza degli aventi diritto, per un periodo massimo di anni 2.

### **Art.34 – Elementi collocabili sulle sepolture a pagamento ed epigrafi.**

1. Il loculo è concesso con la lapide di copertura, da collocarsi al momento della chiusura dello stesso;

2. Alla lapide il concessionario potrà applicare a proprie spese un portafiori, un portafoto ovvero immagini sacre ed, eventualmente, una lampada votiva in materiale non deteriorabile e conformi alle specifiche tecniche contenute in apposito provvedimento di Giunta Comunale.
3. È vietato applicare alle lapidi mensole o davanzali sporgenti.
4. Le epigrafi sulle sepolture devono obbligatoriamente comprendere: cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto ed essere corrispondenti come carattere a quanto disposto dal provvedimento succitato.
5. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo, da notificare anticipatamente agli uffici cimiteriali, non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto o, se si tratta di iscrizione abusivamente eseguita, applicano, per la sua rimozione, la procedura prevista al successivo comma 11; avverso a detti provvedimenti gli interessati possono presentare ricorso nelle modalità di legge.
6. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minore corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata, sulla dichiarazione espressa in carta libera, dalla sottoscrizione da parte da autorità religiosa riconosciuta, ovvero da persona in possesso di idonei titoli accademici, di insegnamento, diplomatici ovvero da perito autorizzato; per le citazioni da testi letterari o religiosi è necessario indicare il riferimento nell'epigrafe.
7. La fotografia può essere esclusivamente quella del defunto tumulato nel loculo
8. Qualora nel loculo o celletta siano contenuti anche resti o ceneri di congiunti è consentita l'apposizione delle fotografie dei defunti cui appartengono i resti o le ceneri.
9. La facoltà di porre lapidi e di dettare epigrafi spetta ai familiari del defunto, nell'ordine stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.
10. Il Custode è tenuto a vigilare affinché siano rispettate le norme stabilite nel presente articolo.
11. L'apposizione di lapidi, epigrafi, fotografie o arredi non conformi, non regolarizzate nel termine di 60 gg., attribuisce al comune il diritto di procedere alla loro rimozione, previa notifica al concessionario di eliminare le irregolarità entro 10 gg. dal ricevimento della notifica.
12. E' in ogni caso vietato porre vasi di fiori o piantumazioni varie in terra, in corrispondenza dei loculi di prima fila.

## **CAPO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.**

### **Art. 35 – Avvisi di scadenza.**

1. Sui campi e nei gruppi di loculi o cellette interessati dalla scadenza della concessione, verranno collocate, almeno tre mesi prima della scadenza, apposite e ben visibili cartelli, recanti l'avviso di scadenza e l'invito per gli interessati a contattare e presentarsi presso l'Ufficio di stato civile per disporre della salma o dei resti del proprio caro. Nelle vicinanze dei campi in scadenza e all'entrata del cimitero verranno collocate delle paline che ricordino ai cittadini i campi in scadenza.
2. L'elenco dei campi e dei loculi in scadenza è disponibile ai sensi del precedente art. 7
3. L' Ufficio di Stato civile effettua la ricerca dei parenti che non si siano presentati per comunicare le loro decisioni in merito alla scadenza. Se le ricerche anagrafiche hanno esito positivo, viene inviata nota con R.R. con invito a presentarsi presso gli uffici entro una data stabilita, dopo la quale il Comune si ritiene libero di disporre della salma o dei resti.
4. L' elenco delle salme i cui parenti abbiano dimostrato disinteresse o siano irrintracciabili viene pubblicato per 30 gg. All' Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

### **Art. 36 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.**

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie si eseguono al termine del periodo di concessione.
2. Sono disciplinate dal Capo XVII del D.PR. 285/90 e dalla circolare del ministero della sanità n° 10/1998;
3. Se alla scadenza della concessione del loculo, anche in caso di proroga, o del tempo ordinario di inumazione la salma non fosse completamente mineralizzata, con la conseguente impossibilità di raccogliere i resti, si dovrà procedere come segue:
  - tumulazione o inumazione nella medesima o in altra sepoltura
  - trasferimento della salma in apposito campo comune in contenitori di materiale biodegradabile o, per i feretri provenienti da loculi, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, per cinque anni, previa corresponsione della tariffa prevista per la reinumazione
  - essere cremate, su richiesta dei parenti che ne abbiano diritto ai sensi della Circol. Del Minist. Della Sanità n.10/98;
  - In caso di reinumazione, con il consenso degli aventi titolo individuati ex art. 2 del presente regolamento, sono utilizzate, direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione;
  - Nei casi di cui al comma precedente il periodo di reinumazione è pari a due anni;
  - il consenso all'utilizzo delle sostanze succitate dà luogo ad una riduzione del 50% della tariffa per la reinumazione;
4. I resti mortali per i quali il processo di mineralizzazione sia giunto al termine potranno essere raccolti in apposite cellette ossario, a spese dei familiari, oppure avviate all'ossario comune del Cimitero;
5. I resti mortali di cui al comma precedente potranno essere cremati ai sensi del punto 15 Circ. Min.San. n.24/93 e del punto 5 della circ. min.san. n.10/98;
6. In qualunque momento, a richiesta ed a carico degli aventi titolo è ammessa la cremazione dei resti ossei.
7. I parenti interessati, individuati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, prenoteranno la celletta il giorno dell'esumazione od estumulazione; il versamento della tariffa sarà effettuato, ad esumazione od estumulazione avvenuta, onde evitare successive richieste di rimborso, qualora la salma non fosse giunta alla completa mineralizzazione.
8. Qualora allo scadere della concessione eventualmente rinnovata o del periodo ordinario di inumazione nessun parente, tra quelli elencati nell'art. 2 del presente regolamento, disponesse in merito ai resti esumati o estumulati ai sensi del presente articolo, ovvero in caso di irreperibilità dei parenti stessi, i resti verranno inviati d'ufficio alla cremazione.
9. Al fine di incentivare l'invio alla cremazione delle salme e dei resti mortali di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione comunale adotta specifiche agevolazioni tariffarie.

### **Art. 37 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.**

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono quelle richieste dagli aventi titolo individuati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, prima della scadenza del periodo di inumazione o della scadenza della concessione.
2. Sono a carico del richiedente e si effettuano secondo le modalità di cui agli artt. 83, 84, 88 ed 89 del DPR n. 285/90;
3. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica il RD n. 2701/1865;
4. Le esumazioni che richiedano, eventualmente, lo spostamento di altre salme, non sono mai ammesse, salvo che a richiederle sia l'Autorità Giudiziaria;
5. Chi ha la facoltà di disporre della salma, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, può richiedere l'esumazione o l'estumulazione straordinaria esclusivamente per i seguenti motivi:
  - a) per trasferimento della salma fuori comune;
  - b) per cremazione;

- c) per trasferimento in tomba di famiglia;
  - d) per abbinamento da loculo a loculo, nei casi consentiti;
  - e) per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura inadeguata a causa delle barriere architettoniche esistenti, a loculo in tutti i casi in cui ricorrano condizioni personali, opportunamente certificate dall' autorità sanitaria pubblica, per il coniuge o per un parente di secondo grado del defunto;
  - f) per trasferimento da campo comune a loculo, nei casi consentiti;
6. Salvo i casi ordinati dall' Autorità Giudiziaria non possono eseguirsi esumazioni e straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, e nei casi di cui all'art. 84 dpr 285/90;
  7. Le esumazioni straordinarie da loculi ovvero da cellette costituiscono rinuncia alla concessione e danno diritto al parziale rimborso della tariffa pagata, secondo i criteri già stabiliti dal presente regolamento (art. 31);
  8. Le esumazioni straordinarie di cui all' art. 83, 84 del D.P.R. 285/90 saranno eseguite alla sola presenza dell' incaricato del servizio di custodia del cimitero e senza il rilascio di parere igienico sanitario, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie.
  9. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste al comma 6. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere parere preventivo, utilizzando la semplice via epistolare o il fax. Il SISP provvederà al controllo della causa di morte, e se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Si rammenta che la limitazione legata al decesso per la malattia infettiva non ricorre nel caso delle esumazioni.
  10. Le esumazioni ordinarie di cui all' art. 86 del D.P.R. 285/90 continueranno ad essere regolate dal Sindaco e non occorrerà il parere sanitario per la raccolta dei resti in caso di completa mineralizzazione.
  11. Le esumazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all' art. 88 del D.P.R. 285/90 saranno autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento dei feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto" di cui all' art. 88 del succitato decreto. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall' incaricato del servizio di custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purchè il feretro venga sistemato in cassa metallica.

#### **Art. 38 – Smaltimento dei materiali.**

1. Lo smaltimento dei materiali provenienti dalle esumazioni ed esumazioni avviene secondo quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal Capo III d.P.R. 254/2003 artt. 12 e 13 e s.m.i.

#### **Art. 39 – Oggetti rinvenuti.**

1. Gli oggetti di valore ed i ricordi recuperati nel corso dell'esumazione o dell'esumazione, se richiesti dagli aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, saranno a questi riconsegnati, previa registrazione, dal custode del cimitero, al quale i necrofori dovranno consegnarli; se non vengono richiesti, seguiranno i resti se gli stessi vengono conservati in celletta ossario individuale; saranno consegnati al custode se i resti sono destinati all'ossario comune.

#### **Art. 40 – Disponibilità dei materiali.**

1. Alla scadenza delle sepolture temporanee, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere smaltiti secondo le disposizioni di legge vigente.
2. Può essere autorizzato il reimpiego dei materiali, a favore dei concessionari che ne facciano richiesta, purchè si tratti di un cambiamento di sepoltura, all'interno dello stesso cimitero, oppure per tomba di parenti o affini entro il terzo grado; i materiali devono essere in buono stato di conservazione e devono corrispondere ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

## **Capo VIII – SEPOLTURE IN TOMBE DI FAMIGLIA**

### **Art. 41 – Aveni diritto alla concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o per l'assegnazione di tombe di famiglia.**

1. Le aree destinate a sepolture in tomba di famiglia , per la costruzione di cappelle fuori terra o di tombe sotterranee, purché costruite nel rispetto delle norme di sicurezza, che garantiscano i necrofori al momento della tumulazione, nonché le tombe di famiglia che il Comune, eventualmente costruisce per venderle già complete in ogni loro elemento, sono assegnate in via prioritaria a residenti nel comune, previo avviso di assegnazione delle aree mediante pubblica affissione e formazione di apposita graduatoria;
2. Nel caso in cui nessun residente abbia presentato la domanda per l'assegnazione delle aree o delle tombe, o nel caso in cui esaurita la graduatoria dei cittadini residenti risultino ancora disponibili aree o tombe, è possibile assegnare le suddette anche a cittadini non residenti che abbiano i seguenti requisiti:
  - Siano nati nel comune o vi abbiano risieduto per almeno venti anni;
  - Abbiano il coniuge o parenti fino al quarto grado o affini fino al secondo sepolti nel cimitero comunale;
  - abbiano ricevuto particolari benemerienze.
3. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una tomba di famiglia, o una tomba di famiglia già costruita, ma dovranno fissare obbligatoriamente nel contratto le rispettive quote con l'indicazione precisa dei loculi e delle cellette appartenenti a ciascuno; in questo caso in deroga al comma 1 è possibile la presentazione di una domanda per assegnazione di area a più concessionari dove uno non sia residente nel comune, purché almeno uno degli altri sia residente;
4. Una stessa persona non può essere concessionaria di più aree, nemmeno in comunione con altri concessionari, a meno che la titolarità delle aree successive alla prima non sia derivata da successione mortis causa.
5. La Tariffa da applicare alla concessione di tomba di famiglia è stabilita da apposita deliberazione; i non residenti titolari o contitolari (ai sensi del comma 3) sono soggetti alla maggiorazione di 1,5 volte la tariffa dei residenti.

### **Art. 42 – Durata della concessione e rinnovo.**

1. La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia ovvero di tombe già costruite ha la durata di novantanove anni dal giorno della stipula del contratto;
2. Per le concessioni perpetue si applica quanto disposto dall' art. 92 del DPR 285/90;
3. Alla scadenza della concessione la stessa potrà essere rinnovata per un termine pari a quello originario previo il pagamento di una tariffa che sarà pari al 30% di quella vigente al momento della scadenza della concessione per le aree sulle quali siano state realizzate tombe di famiglia a cure e spese del concessionario, e del 50% per le tombe di famiglia realizzate dal Comune;
4. Ai concessionari o ai loro eredi o aventi causa del concessionario originario, dovrà essere notificata da parte dell'Ufficiale di stato civile sei mesi prima del termine, l'avviso di scadenza della concessione medesima, con l'invito a presentare entro sei mesi dall'avvenuta comunicazione, istanza di rinnovo;
5. Qualora i concessionari o i loro eredi o aventi causa non siano più reperibili è fatto obbligo per il comune affiggere, almeno un anno prima, sulle tombe con concessioni in scadenza, un avviso per i concessionari affinché provvedano al rinnovo della concessione;
6. Nel caso in cui non si provveda al rinnovo della concessione, le opere costruite sull'area passeranno in proprietà/disponibilità al Comune senza alcun rimborso per i concessionari;
7. I concessionari di aree su cui costruire tombe di famiglia hanno l'obbligo di ottenere il previsto Permesso di Costruire entro 5 anni dalla stipula della concessione cimiteriale e di terminare i lavori nei tempi stabiliti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; in caso contrario, senza alcun ulteriore avviso l'area stessa sarà ritenuta libera da vincoli e sarà riassegnata ad altro richiedente secondo i criteri stabiliti dall' articolo 41 del presente regolamento.

### **Art. 43 – Regime della concessione per tomba di famiglia o area cimiteriale**

1. Per ottenere la concessione l'interessato dovrà presentare domanda in bollo al dirigente del settore competente per materia;
2. Il rapporto contrattuale sarà regolato da contratto stipulato nelle forme dell'atto pubblico;
3. Alla richiesta del contratto di concessione, il concessionario dovrà dimostrare l'avvenuto versamento della tariffa e delle spese contrattuali alla Tesoreria Comunale;
4. L'assegnazione si intende perfezionata con l'adozione del provvedimento di approvazione della bozza di concessione;
5. L'assegnazione delle aree e delle tombe già realizzate avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione attestata dall'apposizione del numero di protocollo;
6. Il concessionario, i suoi eredi o aventi causa, sono obbligati al rispetto delle norme e tariffe vigenti in materia di polizia mortuaria e di edilizia ed igiene del cimitero;
7. Se i titolari sono più d'uno la loro responsabilità è solidale e i diritti devono essere esercitati con il consenso della totalità dei concessionari, l'assenso potrà essere prestato a mezzo procuratore o mediante delega accompagnata dalla copia del documento d'identità, in corso di validità, del delegante.

### **Art. 44 – Diritto di uso della sepoltura in tomba di famiglia.**

1. nelle sepolture private il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi
2. Può essere richiesta dal concessionario la sepoltura di salme di persone che siano state conviventi con la propria famiglia, o che abbiano acquisito nei confronti della stessa particolari benemerienze;
3. Le circostanze di cui sopra dovranno essere chiaramente esposte nella domanda, in merito al cui accoglimento deciderà il Dirigente competente in materia;
4. L'uso delle sepolture concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.
5. Nelle sepolture di famiglia è ammessa la tumulazione di defunti non aventi diritto in base ai commi precedenti, purché il concessionario rilasci apposita autorizzazione scritta presentata all'Ufficio di Stato Civile, e purché non vi sia scopo di lucro;
6. Qualsiasi atto inerente alla utilizzazione della tomba di famiglia dovrà avere l'assenso del titolare della concessione. Non è ammesso alcun atto inerente all'utilizzazione della tomba di famiglia qualora sorgano dubbi sul diritto del richiedente;
7. Il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza fino all'utilizzo completo della tomba.
8. Nelle tombe di famiglia per le quali nel documento di valutazione dei rischi siano evidenziate criticità per la sicurezza nelle operazioni di tumulazione ed estumulazione tali da non garantire in alcun modo l'esecuzione delle operazioni di seppellimento in sicurezza, non sono concesse tumulazioni se non successivamente all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza della tomba.
9. Nei casi di cui al comma precedente, qualora fosse possibile procedere alla messa a norma della sepoltura privata, trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 33 (deposito provvisorio di di salme, resti e ceneri)
10. Nei casi di cui al precedente comma 8, rimane comunque salva la possibilità di utilizzare le cellette ossario.

#### **Art. 45 – Trasmissione della titolarità della concessione per causa di morte.**

1. La titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria, è ammessa anche la trasmissione per successione testamentaria a titolo particolare (legato);
2. In caso di decesso del concessionario gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile, entro dodici mesi dalla data del decesso, chiedendo la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune;
3. In caso di mancanza di designazione, il comune provvede d'ufficio individuando uno degli aventi diritto, in base a criteri di opportunità, anche in relazione ad eventuali comunicazioni dell'ufficio ai concessionari, fermo restando il diritto di tutti gli altri aventi diritto;
4. L'istanza di variazione deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o copia autentica del testamento, che comprovi i trapassi dall'ultimo intestatario agli attuali aventi diritto al momento della domanda;

#### **Art. 46 – Subentro nella titolarità della concessione per cessione.**

1. Il Dirigente competente in materia di concessioni di aree per costruzioni di tombe di famiglia e delle tombe di famiglia, potrà autorizzare la cessione totale o parziale della concessione, quando ricorrano giustificate ragioni e siano esclusi intenti speculativi;
2. L'interessato dovrà presentare domanda dalla quale risultino chiaramente le ragioni della cessione. L'Ufficio comunale competente, dopo il rilascio della autorizzazione alla cessione, provvederà alla variazione della titolarità della concessione;
3. Sia che si tratti di cessione a titolo oneroso, che a titolo gratuito, il cedente dovrà versare al comune un diritto pari a: a) 50% del valore dell'area su cui insiste la costruzione, stabilito in base al tariffario vigente al momento della cessione, se la stessa è totale ed è fatta a titolo oneroso, b) 1/5 del valore dell'area su cui insiste la tomba se la cessione è parziale ed a titolo oneroso, sempre in base al tariffario vigente al momento della cessione; c) in ogni caso, quando la cessione è effettuata a titolo gratuito, sia parziale che totale, il cedente dovrà corrispondere 1/5 del valore dell'area su cui insiste la tomba, il valore è quello stabilito dal tariffario in vigore al momento della cessione.

#### **Art. 47 – Rinuncia.**

1. Il concessionario di area per la costruzione di tomba di famiglia, o il concessionario di una tomba di famiglia, può rinunciare alla concessione a favore del Comune ottenendo il rimborso totale della somma versata per l'area o per la tomba di famiglia, purchè la stessa avvenga nel periodo intercorrente tra il versamento dell'importo dovuto e l'adozione dell'atto di approvazione della concessione.
2. Il concessionario, può rinunciare alla concessione a favore del Comune ottenendo il rimborso di un terzo della somma versata per l'area o per la tomba di famiglia, purchè la stessa avvenga entro sei mesi dall'adozione del provvedimento concessorio - a prescindere dalla concreta stipula del contratto - e, nella tomba, non siano state sepolte salme resti o ceneri.
3. In ogni caso, nulla sarà dovuto per le opere eventualmente costruite o in corso di costruzione
4. Decorso il termine citato al comma due, nulla sarà più dovuto al concessionario.
5. Per quanto attiene la data della rinuncia ed i termini di cui ai commi 1 e 2, farà fede la data di protocollo generale dell'ente. La rinuncia è acquisita agli atti con provvedimento amministrativo adottato dal Responsabile del procedimento competente.
6. Per quanto attiene la rinuncia alla concessione di loculi e cellette si veda l'art. 36 del Regolamento.

#### **Art. 48 – Divisione o rinuncia di un contitolare.**

1. Più titolari di una tomba possono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote; l'Ufficio dello Stato civile provvederà all'annotazione della divisione a seguito di presentazione da parte dell'interessato dell'atto dal quale risulti la divisione medesima;

2. Gli oneri di manutenzione possono essere determinati in ragione dei posti o delle quote assegnate;
3. Il contitolare di una tomba di famiglia può, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, rinunciare al suo diritto. Se la rinuncia è a favore degli altri contitolari nella loro totalità costituisce accrescimento e non cessione, ai fini delle tariffe dovute;
4. L'Ufficio di stato Civile annoterà la variazione della titolarità della concessione a seguito della presentazione dell'interessato del relativo atto, dal quale risulti la rinuncia del contitolare.

#### **Art. 49 – Estumulazioni.**

1. Alle sepolture private, si applicano, le disposizioni di carattere generale stabilite dal D.P.R. 285/90 e s.m.i. e dal presente Regolamento, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni e per le inumazioni ed esumazioni;
2. Al termine della concessione, salvo rinnovo, le salme dovranno essere estumulate a cura e spese del concessionario e la tomba di famiglia tornerà in disponibilità al Comune. Nel caso in cui, le ricerche dei concessionari, esperite nei modi di cui all' art. 35 comma 3, avessero esito negativo, il Comune si riterrà libero di estumulare le eventuali salme presenti nella tomba e di approntare tutte le operazioni necessarie alla eventuale nuova concessione del manufatto.

#### **Art. 50 - Manutenzione delle sepolture private**

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
2. In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute dal comune stesso
3. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di Decadenza, ai sensi dell'art. 51.

#### **Art. 51 – Decadenza dalla concessione.**

1. La decadenza dalla concessione viene dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo; b) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con conseguente pregiudizio della stabilità delle opere; c) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione; d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o previsto nel presente regolamento;
2. La pronuncia della decadenza dalla concessione è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità, mediante affissione di una palina avviso sulla tomba e pubblicazione della diffida all' Albo comunale ed in quello del Cimitero, per un periodo di 180 gg. consecutivi;
3. Trascorso senza esito il suddetto periodo, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso;
4. Pronunciata la decadenza, l'area e la costruzione ad essa pertinente, passeranno, a tutti gli effetti, nella piena disponibilità del comune.

#### **Art.52 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza.**

1. Dopo la pronuncia di decadenza, il Dirigente del settore competente per materia, potrà riconcedere l'area e la costruzione che vi insiste sopra, se le loro condizioni lo consentono, ad un prezzo stabilito dall'Amministrazione Comunale, con l'obbligo per il nuovo concessionario, di apportare tutte le modifiche per l'eventuale messa in sicurezza della costruzione o le opere di manutenzione che si evidenziassero come necessarie;
2. Il Dirigente del settore competente per materia disporrà la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri, eventualmente ivi sepolti, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune;

3. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità del Comune che ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione, restauro ovvero demolizione.

#### **Art. 53 – Revoca della concessione**

1. Salvo quanto disposto dall'art. 92, comma d2, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per opere di manutenzione straordinaria o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Il ricorso all'istituto della Revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
3. Verificandosi i casi di cui al comma 1, la concessione in essere viene revocata con deliberazione di Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso, previo accertamento dei relativi presupposti.

#### **Art. 54 – Estinzione della concessione**

1. Le concessioni si estinguono, salvo quanto previsto agli artt. 35 e 41 del presente Regolamento, per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto all'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per tombe di famiglia, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi all'Albo Pretorio e al cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **SEZIONE II**

### **CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

#### **CAPO I**

#### **CREMAZIONE**

##### **Art. 55 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.**

1. Nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove è avvenuto il decesso, quale soggetto competente individuato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*".
2. In difetto di una manifestazione espressa in vita dal defunto trovano applicazione le norme statali vigenti in materia.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo messo a disposizione dal Comune o similare, contenente tutti i dati richiesti dalla legge.
4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le relative successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, alla dispersione, alla conservazione e all'affidamento delle ceneri.

##### **Art. 56 - Identità delle ceneri.**

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

##### **Art. 57 - Feretri per la cremazione.**

1. In caso di cremazione sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

##### **Art. 58 – Crematori.**

1. Il Comune di Grugliasco, al momento, non dispone di crematorio. Fino ad allora, pertanto, si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

##### **Art. 59 - Caratteristiche dell'urna cineraria.**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma:
  - se destinate alla conservazione, sono raccolte, secondo le specifiche indicate dal Servizio Cimiteriale comunale, in apposita ed idonea urna cineraria di materiale non deperibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto;
  - se destinate alla dispersione tramite interrimento, le ceneri sono raccolte in apposita ed idonea urna cineraria di materiale biodegradabile, secondo le specifiche indicate dal Servizio Cimiteriale comunale;
  - se destinate alla dispersione in natura, le ceneri sono raccolte in apposita ed idonea urna cineraria, secondo le specifiche indicate dal Servizio Crematorio che le integra anche con le modalità di relativo smaltimento finale.
  - se destinate al cinerario comune, in caso di disinteresse, le ceneri sono disperse nei modi stabiliti dalla legge.
2. Ciascuna urna cineraria o cassetina, deve contenere le ceneri di una sola salma e deve portare all'esterno il cognome e nome del defunto e le date di nascita e morte.

### **Art. 60 - Destinazione delle ceneri.**

1. Nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione e contenute nell'apposita urna aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 8, comma 1, possono essere:

- a) conservate tramite tumulazione all'interno dell'area del cimitero comunale (in loculo, tomba o altro sepolcro, anche con altra salma, e in celletta ossario);
- b) inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili;  
Si procede alla detta tumulazione o all'inumazione delle ceneri a seguito di pagamento di quanto ordinariamente previsto in tariffa per tali servizi cimiteriali. In particolare, il costo della inumazione ed esumazione dell'urna cineraria è pari al costo della corrispondente operazione cimiteriale relativa alla salma, ridotta del 50%;  
Il tempo di inumazione delle urne è pari al periodo di rotazione ordinaria nei campi comuni;
- c) disperse tramite interrimento o nelle apposite vasche predisposte all'interno dei cimiteri comunali. Si procede alla detta dispersione delle ceneri a seguito del pagamento della metà della tariffa ordinariamente prevista per la corrispondente operazione cimiteriale relativa all'inumazione della salma;
- d) disperse in natura nei luoghi indicati nel successivo art. 61;
- e) disperse nel cinerario comune in caso di scadenza di concessione ed in caso di irreperibilità e/o volontà degli aventi titolo;
- f) affidate per la conservazione ai soggetti a ciò autorizzati. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione.

### **Art. 61 - Affidamento e dispersione delle ceneri.**

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*", nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

3. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:

- a) i dati anagrafici e la residenza;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale competente;
- c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona affidataria cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla, per la tumulazione, l'inumazione o la dispersione tramite interrimento;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione in caso di variazione di residenza entro il termine di trenta giorni;
- h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche

al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza l'affidamento, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

5. Le autorizzazioni all'affidamento ed alla dispersione sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile su apposito registro istituito anche in modalità informatica.

6. Sono vietati, salvo esplicita diversa disposizione normativa, la dispersione e l'affidamento dell'urna cineraria contenente ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri derivanti da esumazioni o estumulazioni straordinarie, oppure dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni

#### **Art. 62 - Iscrizione ad associazione.**

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia stato in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

#### **Art. 63 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.**

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale incaricato e/o autorizzato dal Comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

#### **Art. 64 - Targa con generalità dei defunti cremati.**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte potrà essere individuato nel cimitero un idoneo ed unico sito su cui posizionare targhe individuali con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse. Le targhe saranno realizzate secondo le specifiche indicate dal Servizio Cimiteriale comunale.

2. L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei famigliari del defunto in caso di affidamento, è a carico del Comune, ed inclusa nella tariffa prevista, in caso di dispersione.

### **CAPO II DISPERSIONE DELLE CENERI**

#### **Art. 65 - Dispersione delle ceneri.**

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in presenza di volontà espressa in vita dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) all'interno delle aree cimiteriali, appositamente destinate;
- b) in natura:
  6. in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi;
  7. nei laghi, a debita distanza;

8. nei fiumi, a debita distanza;
  9. in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi;
- c) in aree private, al di fuori dei centri abitati. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso scritto del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.
2. La dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenenti le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
  3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
  4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
  5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
  6. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
  7. Nel Comune di Grugliasco è consentita la dispersione delle ceneri in aree delimitate all'interno del cimitero comunale, ai sensi della Legge 130/2001 e sim.i. e L.R. n. 20/2007 e s.m.i.

#### **Art. 66 - Procedure per la dispersione**

1. Ai fini dell'autorizzazione alla dispersione il soggetto che può eseguirla, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
  - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
  - b) l'indicazione del termine e del luogo di dispersione delle ceneri;
  - c) l'indicazione del luogo dove viene conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento nel caso in cui essa non sia consegnata al Cimitero per lo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al Cimitero, affinché provveda allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, occorrerà pagare quanto previsto in tariffa.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale delle ceneri. Tale documento, consegnato anche al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione, presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e presso il Comune che autorizza la dispersione, e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. La dispersione delle ceneri può essere assoggettata alla tariffa definita negli atti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente che la autorizza.

#### **Art. 67 - Luogo di dispersione delle ceneri.**

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento strutturale per la realizzazione dell'area destinata alla dispersione delle ceneri.
3. Le ceneri in attesa di dispersione all'interno del Cimitero stesso verranno custodite in apposito loculo comunale a ciò temporaneamente destinato e contraddistinto con il numero identificativo già utilizzato per il deposito provvisorio delle ceneri.

### **CAPO III**

#### **AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

##### **Art. 68 - Consegna ed affidamento delle ceneri.**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 59.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
5. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
6. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
7. L'affidamento delle ceneri è assoggettato alla tariffa definita negli atti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

##### **Art. 69 - Conservazione dell'urna.**

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. L'Amministrazione Comunale può procedere, tramite il proprio Corpo Polizia Locale, in qualsiasi momento a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempreché il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero e di applicare le sanzioni previste all' art. 82.

##### **Art. 70 - Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne.**

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione o inumazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 55 comma 4. Per evitare che l'urna rimanga in stato di abbandono la si può affidare ad altro familiare, se debitamente richiesto ed autorizzato, trascorsi non oltre 60 giorni dalla data del deposito presso il cimitero.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune che provvederà alla custodia presso il cimitero comunale, e a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri, il Comune procede alla dispersione nel cinerario comune.

## SEZIONE III EDIFICAZIONE CIMITERIALE

### CAPO I NUOVE COSTRUZIONI SEPOLTURE PRIVATE: EDICOLE MONUMENTI E CRIPTE

#### art. 71 – Edificazione

1. Per la costruzione delle edicole funerarie dovranno osservarsi le norme e le condizioni stabilite da Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, Cremazione ed Edificazione Cimiteriale, nonché dalle altre disposizioni di leggi in materia.

#### art. 72 – documentazione necessaria

1. La documentazione necessaria, firmata dal Concessionario e dal Progettista, è costituita da:

Disegno di progetto in n. 3 copie originali, che contenga:

Planimetria generale del Cimitero in scala 1:500 orientata.

a) Planimetria quotata dal settore interessato in scala 1:200 con indicazione del sito destinato alla costruzione.

b) Progetto esecutivo in scala 1:20, con indicazione dei materiali impiegati e delle loro caratteristiche di finizione e lavorazione, comprendente pianta, sezione e prospetto (o prospetti) in numero sufficiente alla completa individuazione delle opere.

c) Particolari costruttivi relativi allo scarico dell'acqua piovana, ancoraggi del rivestimento alla struttura ivi compresi quelli per vetrate e infissi, giunzioni e quant'altro abbia bisogno di maggior dettaglio.

d) Relazione tecnica, a firma del progettista, secondo le modalità previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/90 con particolare riguardo ai sistemi adottati per rendere la struttura impermeabile ai liquidi ed ai gas con la specifica indicazione del tipo e quantità di additivo impiegato.

#### Art. 73 – norme costruttive :Edicole e Monumenti

1. Le pareti esterne delle edicole dovranno essere costruite con muratura di mattoni pieni (con esclusione di qualunque altro tipo di mattone ) con spessore minimo di cm. 25; quando in luogo dei mattoni venga utilizzato un getto di cemento armato, lo spessore non dovrà essere inferiore a cm. 15.
2. Le pareti divisorie interne tra i loculi (solette orizzontali e verticali) saranno costruite esclusivamente con getto di cemento armato con spessore minimo non inferiore a cm. 10; tutte le superfici dovranno inoltre essere trattate con speciali prodotti, per renderle impermeabili ai gas ed ai liquidi. Le solette divisorie dei loculi dovranno costruirsi con pendenza verso l'interno in misura del 3% rispetto al piano, ridotto all'1,50% per i loculi di testa, fermo restando la dimensione minima di cm. 10 di spessore.

Le dimensioni minime dei loculi al netto dei muri di chiusura, dovranno essere non inferiori a:

- cm. 225 lunghezza;
- cm. 75 larghezza;
- cm. 70 altezza.

3. Le eventuali camere sotterranee dovranno essere realizzate con adeguati sistemi per l'areazione ed essere perfettamente impermeabilizzate su tutta la superficie perimetrale esterna.
4. Le facciate esterne verso gli spazi aperti e visibili al pubblico dovranno essere rivestite con materiale pregiato: pietra, marmo o materiale refrattario di provata resistenza agli agenti atmosferici: viene esclusa quindi la semplice arricciatura, spruzzatura, o simili. Sia le lastre di pietra o di marmo, come gli altri materiali, dovranno essere saldamente ancorati alla muratura mediante staffe di rame. Qualunque sia il tipo di rivestimento, non si dovrà variare il filo di costruzione già esistente o quello fissato dal regolamento. In ogni caso non vi dovranno essere sporgenze al di fuori delle dimensioni dell'area assegnata e delle altezze previste.
5. Il pavimento delle edicole funerarie dovrà essere di materiale simile a quello impiegato per le parti esterne e cioè pietra, marmo o materiale refrattario. La quota superiore del getto di base del 1° loculo dovrà essere a cm. 30 dalla quota 0.00 fissata dall'U.T.C.
6. L'altezza massima delle edicole, partendo dalla quota 0.00 (fissata dall'U.T.C.) non dovrà essere superiore a mt. 4.50, con mt. 3.90 all'estradosso dell'ultima soletta. L'altezza netta compresa tra la soletta d'appoggio dell'ultimo loculo e l'intradosso della soletta di copertura dell'edificio non deve essere inferiore a mt. 1. Ogni loculo deve avere spazio esterno libero per il diretto accesso dei feretri e consentire l'uso di montacarichi specifici. Qualora all'interno dell'edicola stessa, in sostituzione dei loculi, si volessero ricavare delle cellette ossario, le stesse dovranno avere dimensioni nette non inferiori a:
  - cm. 70 lunghezza;
  - cm. 30 larghezza;
  - cm. 30 altezza.
7. Le acque meteoriche derivanti dalle coperture delle edicole, dovranno essere scaricate nella parte anteriore di facciata, o con discese in rame o in lamiera preverniciata - se esterne ed a vista- oppure, - se all'interno- di altro materiale; dovranno essere allacciate alla rete fognaria e se la zona ne risultasse sprovvista dovranno avere il lato inferiore a non meno di cm. 15 sul piano del vialetto. Per le tombe addossate al muro di recinzione. L'acqua piovana dovrà in ogni caso essere rapidamente smaltita senza mai accumularsi in nessuna parte interna o esterna al cimitero.
8. La chiusura dei loculi dovrà essere realizzata in elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 5, sigillato con cemento ad espansione, oppure con l'impiego di mattoni pieni, di spessore non inferiore a cm. 12, comprensivi dell'intonaco nella parte esterna. Durante gli scavi di fondazione si dovranno adottare tutte le tecniche necessarie al fine di evitare rotazioni o cedimenti delle opere limitrofe già realizzate, siano queste municipali o private. Nel caso in cui, pur eseguendo le opere con le necessarie cautele, venissero ad evidenziarsi danni alle sepolture private circostanti o al demanio comunale, l'impresa costruttrice dovrà immediatamente provvedere ad eliminare ulteriori fonti di pericolo e ripristinare i manufatti danneggiati, a sua esclusiva cura e spesa.
9. Tra i due getti delle pareti esterne delle edicole confinanti dovrà essere interposto un foglio di polietilene esteso a tutta la superficie di contatto, al fine di evitare che in caso di demolizione di una struttura, quella adiacente subisca dei danni. Tale cautela dovrà essere osservata anche per le pareti appoggiate alla muratura di recinzione. In tale caso il concessionario dovrà pur adottare tutte le soluzioni tecniche atte ad evitare danneggiamenti (spinte, abrasioni, colatrici, ecc) alla muratura esistente.

#### **ART. 74 – norme costruttive: Cripte**

1. Le pareti esterne delle cripte dovranno essere costruite con getto in cemento armato con spessore minimo di cm. 20, realizzate con adeguati sistemi per l'areazione ed essere perfettamente impermeabilizzate su tutta la superficie perimetrale esterna.
2. Le pareti divisorie interne tra i loculi (solette orizzontali e verticali) saranno costruite esclusivamente con getto di cemento armato con spessore minimo non inferiore a cm. 10;

tutte le superfici dovranno inoltre essere trattate con speciali prodotti per renderle impermeabili ai gas ed ai liquidi. Le solette divisorie dei loculi dovranno costruirsi con pendenza verso l'interno in misura del 3% rispetto al piano, ridotto all'1,50% per i loculi di testa, fermo restando la dimensione minima di cm. 10 di spessore. La pendenza è finalizzata ad evitare che eventuali liquami rilasciati dal feretro fuoriescano dal loculo stesso. Le dimensioni minime dei loculi al netto dei muri di chiusura, dovranno essere non inferiori a:

- cm. 225 lunghezza;
- cm. 75 larghezza;
- cm. 70 altezza.

3. Le platee di copertura verso gli spazi aperti e visibili al pubblico dovranno essere rivestite con materiale pregiato: pietra, marmo o materiale refrattario di provata resistenza agli agenti atmosferici; viene esclusa quindi la semplice arricciatura, spruzzatura o simili. Sia le lastre di pietra o di marmo, come gli altri materiali, dovranno essere saldamente ancorati alla platea di copertura o alle eventuali lapidi che possono essere collocate sulla medesima platea. Qualunque sia il tipo di rivestimento, non si dovrà variare il filo di costruzione già esistente o quello fissato dal regolamento. In ogni caso non vi dovranno essere sporgenze al di fuori delle dimensioni dell'area assegnata o delle altezze previste.
4. La quota superiore della copertura delle cripte dovrà essere elevata, compreso il rivestimento, di cm. 25 rispetto alla quota 0.00 fissata dall'U.T.C. In capo alle platee di copertura potranno essere collocate opere d'arte o lapidi per una profondità di non più di mt. 1.25.
5. Le tombe di tipo interrato devono essere progettate in modo da garantire la sicurezza del lavoro degli addetti sia per possibili rischi di infortunio sia per posture di lavoro che devono rispondere a criteri di ergonomia. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
  - α) la pietra tombale dovrà consentire un'agevole rimozione con scorrimento su binari e cuscinetti da realizzarsi esclusivamente in metallo;
  - β) l'apertura sul piano della platea dovrà avere lunghezza non inferiore a m. 2,15 e larghezza non inferiore a m. 0,80 al fine di consentire la discesa della bara in posizione perfettamente orizzontale;
  - χ) lo spazio all'interno della cripta deve consentire agevoli manovre di guida della bara nel rispetto loculo e prevedere uno spazio di sicurezza per l'addetto da incidentali cadute della bara stessa;
  - δ) la disposizione dei loculi non può essere ad incastro in quanto ogni feretro deve poter essere tumulato ed estumulato indipendentemente da tutti gli altri e in condizioni di sicurezza per i lavoratori.  
Qualora all'interno della cripta, in sostituzione dei loculi, si volessero ricavare delle cellette ossario le stesse dovranno avere dimensioni nette non inferiori a:
    - cm. 70 lunghezza;
    - cm. 30 larghezza;
    - cm. 30 altezza.

Per la realizzazione delle cellette ossario, le solette e le pareti divisorie non dovranno avere dimensioni inferiori a cm. 5.

6. La chiusura dei loculi dovrà essere realizzata in elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 5, sigillato con cemento ad espansione, oppure con l'impiego di mattoni pieni, di spessore non inferiore a cm. 12, comprensivi dell'intonaco nella parte esterna. Durante gli scavi di fondazione si dovranno adottare tutte le tecniche necessarie al fine di evitare rotazioni o cedimenti delle opere limitrofe già realizzate, siano queste municipali o private. Nel caso in cui, pur eseguendo le opere con le necessarie cautele, venissero ad evidenziarsi danni alle sepolture private circostanti o al demanio comunale, l'impresa costruttrice dovrà immediatamente provvedere ad eliminare ulteriori fondi di pericolo e ripristinare i manufatti danneggiati, a sua esclusiva cura e spesa.

## **Art. 75 – edicole dei campi di inumazione**

1. Le edicole funerarie, realizzate a cura dei privati nei campi di inumazione, dovranno rispettare sia le disposizioni di cui all'art. 72 – 2° comma – del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sia le dimensioni massime consentite, che dovranno essere non superiori a :

- cm. 130 lunghezza,
- cm 50 larghezza;
- cm. 100 altezza dal piano di campagna.

E' consentita la messa in opera delle edicole funerarie appoggiandosi

O su base di pietra o similari con uno spessore massimo di 3 cm

O su base in c.a., piena o con apertura centrale simmetrica, dello spessore massimo di 6 cm.

Sempre al di sotto del piano di campagna. Dette basi non dovranno superare le dimensioni di :

- cm. 140 lunghezza;
- cm. 60 larghezza;

E' consentito l'inserimento di travetti trasversali alla base di dimensione massima:

- cm. 100 lunghezza;
- cm. 10 larghezza;
- cm. 6 spessore.

Tutte le opere elencate al presente articolo devono essere solo assemblate in sito e non gettate sul posto.

2. La posa di edicola funeraria è consentita previo pagamento del diritto stabilito dalla delibera relativa alle Tariffe cimiteriali.

## **Art. 76 – Norme generali**

1. I lavori avranno inizio previo rilascio dell'apposita autorizzazione, subordinata alla presentazione di:
  - a) Dichiarazione a firma del concessionario di affidamento dei lavori alla Ditta o alle Ditte che eseguiranno l'opera e di nomina del direttore dei lavori.
  - b) Avvenuta stipulazione dell'atto di concessione.
  - c) Copia degli elaborati del calcolo del cemento armato debitamente vistati dall'ufficio dell'OO.PP. della Regione Piemonte, con annessa denuncia indicante i nomi del concessionario, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore, il tutto ai sensi della Legge 1086/71.
2. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere affisso l'apposito cartello di cantiere in base alle norme vigenti (pena sospensione lavori), si dovrà inoltre versare al Comune la cifra forfetaria di Euro 15,50 per rimborso spese riguardanti il consumo dell'acqua . Durante l'esecuzione dei lavori non si dovranno ingombrare i viali, i passaggi od altro suolo pubblico, all'uopo dovrà essere versata una cauzione di Euro 155 a garanzia della puntuale osservanza delle norme previste dal presente regolamento. Tale somma sarà restituita dopo il rilascio del certificato di usabilità che dovrà essere richiesto in bollo. Ad avvenuto tracciamento e fatto obbligo di richiedere apposito sopralluogo, da parte dell'U.T.C. onde verificare la sua regolarità.
3. Una volta ultimati i lavori, l'area dovrà risultare perfettamente sgombra di materiale ed opere provvisorie e dovrà inoltre essere perfettamente ripristinata la parte prospiciente, eventualmente interessata ai lavori stessi. Infine l'impresa costruttrice dovrà ripristinare i vialetti di accesso all'area eventualmente danneggiati dal passaggio dei mezzi d'opera.
4. Nell'esecuzione dei lavori l'impresa costruttrice dovrà prestare ogni attenzione alla sicurezza del cantiere sia nei confronti dei propri dipendenti, sia nei confronti dei frequentatori del Cimitero. A tal fine l'impresa stessa dovrà elaborare il piano di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, depositarlo in cantiere ed esibirlo a semplice richiesta delle autorità preposte.

**CAPO II**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE DI FAMIGLIA**

**art. 77 - Messa a norma di tombe di famiglia**

1. Tutte le tombe di famiglia private, in caso d'uso, dovranno essere adeguate, per quanto possibile, ai principi espressi dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed al titolo IV dello stesso “movimentazione manuale dei carichi di lavoro”.
2. Qualora a seguito di presentazione di dichiarazione asseverata, emerga l' impossibilità di garantire, per i vincoli esistenti, il raggiungimento dei canoni minimi di sicurezza , di cui al comma 1, potrà essere inibito l' uso del manufatto per nuove tumulazioni. In tale evenienza rimane salva la possibilità di utilizzare le cellette ossario.

## **SEZIONE IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 78 - Tutela dei dati personali.**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.

### **Art. 79 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il previgente “Regolamento di Polizia Mortuaria, Cremazione ed Edificazione Cimiteriale”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 88 del 30 Novembre 2011, nonché di ogni altra contraria disposizione regolamentare vigente in materia;

### **Art. 80 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 81 - Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **Art. 82 – Vigilanza – Sanzioni**

1. Le violazioni delle norme contenute nella sezione relativa alla Polizia Mortuaria, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi degli artt. 338, 339, 340 e 358 T.U. Leggi Sanitarie e sue s.mi., nonché dell’art. 107 del dpr 285/90.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all’ art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
3. Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo Polizia Locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
4. Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
6. Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

### **Art. 83 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

\*\*\*\*\*